

CONTRATTO DI FORNITURA BENI/SERVIZI (CGC)

ASSA S.p.A. – versione novembre 2023

1. Validità ed accettazione delle Condizioni Generali di Contratto

- 1.1. Gli ordini compiuti da ASSA S.p.A. sono conformi alle presenti Condizioni Generali di Contratto, che si considerano accettate dal fornitore, ai sensi del Codice Civile, e si applicano di diritto, ad eccezione di deroghe precise espresse nel Contratto o nelle specifiche tecniche allegate ad esso, rimanendo in vigore fino al compimento degli impegni.
- 1.2. Per stipulare un qualsiasi contratto con ASSA S.p.A. il fornitore ha l'obbligo di sottoscrivere le presenti condizioni.
- 1.3. Nel caso una o più clausole siano dichiarate non valide ai sensi di legge, le rimanenti condizioni permangono comunque in vigore.
- 1.4. L'unica versione delle Condizioni Generali di Contratto che sia valida e vincolante per i contraenti è la versione in lingua italiana.

2. Penali per ritardo nella consegna dei materiali/fornitura dei servizi

- 2.1. Salvo diversa disposizione, i termini di fornitura fissati nell'ordine decorrono a partire dalla data di trasmissione ordine/contratto.
- 2.2. I beni devono essere recapitati, salvo diverse disposizioni fissate nell'ordine, presso il magazzino ASSA, sito in Strada Mirabella n. 6/8 Novara e, fino al momento della consegna, i rischi di danni ai materiali sono a carico del fornitore.
- 2.3. I controlli sulle effettive quantità recapitate sono compiuti da addetti ASSA ed eventuali non conformità rispetto alle entità dichiarate nel documento di trasporto possono essere reclamate dall'azienda entro e non oltre 60 giorni dalla consegna.
- 2.4. Sui termini previsti per la consegna, se non espressamente dichiarati tassativi, ASSA S.p.A. può concedere una tolleranza del 5%, trascorsa la quale, può applicare, a sua discrezione, una penale pari al 2% per ogni settimana di ritardo, fino a un massimo del 10% sul costo totale dell'ordine, riservandosi comunque di risolvere l'ordine/contratto per colpa del fornitore, ottenendo il risarcimento dei danni.

3. Requisiti di sicurezza

- 3.1. La consegna dei beni e la fornitura del servizio deve rispettare tutti i requisiti in materia di sicurezza previsti dalla legislazione vigente in materia oltre a quelli fissati nell'ordine/contratto o altro documento consegnato al fornitore.
- 3.2. Nel caso il fornitore riscontri un rischio per la salute o la sicurezza durante la prestazione del servizio deve immediatamente riferirlo ad ASSA S.p.A.; in qualunque caso il fornitore è responsabile di tutte le eventuali conseguenze che potrebbero derivarne.
- 3.3. Nell'eventualità che ad ASSA S.p.A. pervengano richieste di risarcimento per l'inosservanza delle disposizioni di sicurezza o altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ASSA si riserva di chiedere allo stesso fornitore il risarcimento dei danni per ogni volta che la prestazione d'opera non sia stata regolare e/o abbia provocato la richiesta di rimborso danni.
- 3.4. I servizi forniti ad ASSA S.p.A. si avvalgono della garanzia prevista dalla legislazione italiana applicata ai contratti di servizio/fornitura, ai sensi del Codice Civile, fermo restando quanto previsto al punto 6.

4. Invariabilità dei prezzi

- 4.1. I prezzi previsti nell'ordine/contratto devono rimanere invariati per l'intera durata del servizio/fornitura salvo quanto indicato al punto 5) "Revisione dei prezzi" revisione.

5. Revisione dei prezzi

- 5.1. Tenuto conto di quanto dettato dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sopra indicati saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI).

6. Accettazione dei materiali - Garanzie e collaudi

- 6.1. Prima di accogliere i beni ASSA S.p.A. si riserva di accertarne la corrispondenza rispetto a quanto fissato nell'ordine/contratto; se invece non esistono prescrizioni tecniche, il fornitore, prima della consegna, ha l'obbligo di effettuare i collaudi comunque prescritti per legge e certificarne l'esito favorevole, pena la risoluzione del contratto per colpa del fornitore.
- 6.2. E' necessario che i materiali forniti mantengano le proprietà tecniche richieste, per il periodo di garanzia di 12 mesi, che ha decorrenza dalla data di consegna all'ASSA.
- 6.3. ASSA S.p.A. si riserva la possibilità di risolvere il contratto nel caso di eventuali difformità che rendano la fornitura inidonea, che devono essere segnalate al fornitore entro 60 giorni dalla scoperta, con addebito a quest'ultimo delle perdite subite, oltre che dei costi conseguenti la consegna e lo stoccaggio dei prodotti difettosi.
- 6.4. Se i difetti sono di entità minore e non compromettono l'idoneità del servizio svolto da ASSA, ASSA S.p.A. ha facoltà di richiedere al fornitore la rimozione degli stessi, oppure una riduzione del compenso pattuito.
- 6.5. Il fornitore deve occuparsi della rimozione della merce respinta entro i limiti di tempo fissati e, in caso contrario, ASSA S.p.A. può intervenire attribuendogli le spese sostenute.

7. CAM

- 7.1. Qualora presenti i Criteri Ambientali Minimi la fornitura/il servizio deve svolgersi nel rispetto di tali criteri.

8. Codice etico – Modello organizzativo 231 e piano di prevenzione della corruzione

- 8.1. Con l'ordine il fornitore prende atto che ASSA S.p.A. ha adottato un Codice di comportamento "CODICE ETICO", un Modello Organizzativo 231 e un Piano di prevenzione della Corruzione (disponibili per la presa visione al presente link: <https://www.assanovara.it/informazioni/trasparenza/>) e si impegna al rispetto dei Principi ivi contenuti. La violazione di tali principi potrà comportare la revoca da parte di ASSA S.p.A. dell'ordinativo.

9. Termini di pagamento

- 9.1. Nel caso in cui i servizi/forniture soddisfino lo standard di qualità aziendale, il pagamento deve rispettare le condizioni specificate nell'ordine/contratto.

CONTRATTO DI FORNITURA BENI/SERVIZI (CGC)

ASSA S.p.A. – versione novembre 2023

9.2. Il pagamento dell'ordine/contratto non implica accettazione dei materiali/servizi da parte di ASSA S.p.A. in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che ASSA S.p.A. rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle presenti condizioni di fornitura o dalla legislazione applicabile.

9.3. Qualora poi le circostanze indichino che il fornitore non sia in grado di rispettare gli obblighi di consegna/esecuzione imminenti, ASSA S.p.A. può sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che il fornitore è nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata; resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, il fornitore non può sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta.

10. Compensazione

10.1. Qualora ASSA S.p.A. dovesse addebitare al fornitore una qualsiasi somma sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti condizioni o degli ordini/contratti, il fornitore autorizza espressamente ASSA S.p.A. ad emettere fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti da ASSA S.p.A. allo stesso fornitore, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore di ASSA S.p.A.. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dal Codice Civile.

11. Responsabilità civile

11.1. Il fornitore si assume la responsabilità per i danni provocati a persone e beni, dovuti a negligenza propria o dei propri subappaltatori, con l'impegno di rimborsare l'azienda per qualsiasi costo sostenuto a causa di tali danni.

11.2. E' esclusa qualsivoglia responsabilità di ASSA S.p.A. per l'inosservanza da parte del fornitore delle norme di Previdenza Sociale, Sanità, Sicurezza, Assicurazioni Obbligatorie, o di qualsiasi altra normativa vigente.

11.3. Il fornitore che opera presso tutte le aree ASSA deve rispettare le procedure aziendali ivi esistenti, che gli vengono fornite al momento dell'ingresso nel sito dove effettuerà i lavori.

11.4. Se durante la realizzazione del servizio il fornitore genera un certo quantitativo di rifiuto e lo invia a smaltimento, deve dare comunicazione al responsabile tecnico aziendale a proposito delle quantità di rifiuto e delle caratteristiche dell'impianto di smaltimento.

12. Brevetti

12.1. Il fornitore dichiara di essere provvisto delle licenze e dei brevetti necessari alla realizzazione del bene/servizio oggetto di contratto.

12.2. E' esclusa qualsivoglia responsabilità di ASSA S.p.A. in merito ad eventuali violazioni delle disposizioni a difesa dei diritti di brevetto.

13. Divieto di cessione degli ordini

13.1. Gli ordini e i crediti relativi alle forniture/servizi non possono essere ceduti o trasferiti in alcun modo dal fornitore a terzi, se non previa autorizzazione scritta da parte di ASSA S.p.A..

13.2. Il fornitore, inoltre, non ha facoltà di emettere tratte e ricevute di deleghe bancarie per il pagamento di servizi, ed è ritenuto responsabile dei danni causati da una condotta impropria.

14. Clausola risolutiva espressa

14.1. La risoluzione del contratto tra le parti può essere determinata dai casi seguenti:

14.1.1. insorgenza a carico del fornitore di una procedura concorsuale;

14.1.2. cessazione dell'esercizio da parte del fornitore;

14.1.3. ritardo superiore a 30 giorni nella consegna o nell'esecuzione del servizio, escluse le circostanze accidentali e quelle di forza maggiore;

14.1.4. inosservanza dei termini stabiliti improrogabili nel contratto: il fornitore ha il dovere di svolgere il servizio anche oltre la data di scadenza ad eccezione della scelta da parte di ASSA S.p.A. di avvalersi della clausola risolutiva espressa; e) perdita delle licenze o dei diritti necessari alla prestazione d'opera;

14.1.5. assenza di qualità dei prodotti forniti;

14.1.6. mancata rimozione e distruzione dei materiali difettati resi da ASSA S.p.A..

14.2. Il risarcimento delle perdite e dei danni subiti deve essere sempre a carico del fornitore.

15. Foro competente

15.1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà applicata la legge italiana e l'unico foro competente ed esclusivo sarà il Foro di Novara.

16. Trattamento dei dati personali

16.1. Ciascuna Parte dichiara che i dati personali [*“qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile”* (*“Interessato”*)] oggetto, ai fini della stipula o nell'esecuzione del Contratto, di *“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiem di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”* (*“trattamento”*), sono trattati nel rispetto delle disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – c.d. *“GDPR”* - e, per quanto di ragione nelle parti eventualmente applicabili, il D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, in particolare ad opera del D. Lgs. n. 101/2018), nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di quelli del Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB, ex WP29), nonché secondo le buone pratiche di cui alla normativa volontaria in materia di sicurezza e protezione delle informazioni.

CONTRATTO DI FORNITURA BENI/SERVIZI (CGC)

ASSA S.p.A. – versione novembre 2023

- 16.2. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare le misure adeguate (a titolo esemplificativo e non esaustivo) per mantenere la riservatezza dei dati personali relativi a ciascuna categoria di Interessati, per informarli adeguatamente sul trattamento, per garantire loro la possibilità di esercizio dei diritti di cui agli artt. a 15 a 22 del GDPR, e per inibire l'accesso ad essi a persone non autorizzate.
- 16.3. Le Parti si impegnano reciprocamente a:
- 16.3.1. osservare i principi generali del trattamento (responsabilizzazione, liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, dei trattamenti e della conservazione, integrità e riservatezza, protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita);
- 16.3.2. fornire agli interessati operanti sotto l'autorità dell'altra parte, se e nella misura dovuta, le informazioni circa il trattamento dei dati personali, individuando appropriata base giuridica del trattamento unitamente a opportuna documentazione a comprova della scelta (in casi di trattamento basato su consenso, obbligo giuridico, interesse legittimo o interesse pubblico), e garantire loro la possibilità di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR;
- 16.3.3. adottare le misure adeguate (a titolo esemplificativo e non esaustivo) per mantenere la riservatezza dei dati personali, inibire l'accesso ad essi a persone non autorizzate, e in generale rispettare tutti gli obblighi gravanti sui titolari del trattamento di dati personali.
- 16.4. Ove la situazione concreta lo richieda, le Parti si impegnano a stipulare:
- 16.4.1. un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, nella misura in cui le attività effettuate comportino trattamenti di dati personali in cui mezzi e finalità vengono determinati congiuntamente dalle Parti, oppure
- 16.4.2. un accordo di trattamento dei dati a norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nella misura in cui le attività effettuate comportino trattamenti di dati personali effettuati da una Parte per conto dell'altra, nel quadro di istruzioni specifiche fornite dall'una all'altra riguardo a mezzi e ambiti di circolazione dei dati (senza la libertà della parte che riceve tali istruzioni di determinare autonomamente finalità e mezzi del trattamento).
- 16.5. Al di fuori delle situazioni di cui al punto precedente le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che ciascuna opererà come autonomo titolare del trattamento, con ogni conseguenza in punto obblighi di rispetto della normativa e di responsabilità nei confronti degli interessati.
- 16.6. Le Parti si danno reciprocamente atto (se e nella misura in cui il fornire tali informazioni sia dovuto ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto) di aver fornito e ricevuto le informazioni sul reciproco trattamento dei dati personali.
- 16.7. Ciascuna Parte si impegna, nei limiti del possibile e ove ciò non implichi uno sforzo sproporzionato, a comunicare all'altra le informazioni relative al trattamento dei dati personali dei soggetti che operano sotto la diretta autorità di ciascuna.

IL FORNITORE – legale rappresentante (o in nome e per conto dello stesso*) – Cognome e nome	Luogo	Data	Firma

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si accettano espressamente i punti: 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 6.1, 6.3, 9.2, 9.3, 10.1, 12.2, 14.2, 15.1.

IL FORNITORE – legale rappresentante (o in nome e per conto dello stesso*) – Cognome e nome	Luogo	Data	Firma

*Il sottoscritto dichiara e garantisce di avere la piena autorità legale di vincolare il proprio datore di lavoro o la persona giuridica che stipula il presente Contratto.